

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 129-1/23 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da [REDACTED] tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Cristiano La Marca; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'istante ha depositato in data 10.07.2023 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCI..

A seguito dei chiarimenti resi con decreto del 26.07.2023, in data 25.09.2023 questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: *"1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione"*.

A seguito delle osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse all'OCC dal creditore Maior Spv S.R.L., e per essa Prelios Credit Servicing con le quali il creditore si è opposto all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sulla base, tra le altre, delle contestazioni relative all'eccessiva durata della procedura e alla mancata corresponsione degli interessi, l'istante, tramite l'OCC, depositava una modifica della proposta con aggiornamento della durata di

anni 15 (precisamente 180 mesi) e con previsione di attivo messo dal debitore pari ad euro € 86.151,47.

Successivamente, il Tribunale disponeva la convocazione delle parti per risolvere le contestazioni e per sottoporre ai creditori la proposta migliorativa, tenuto conto che ai sensi dell'art. 70 CCI “ il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza”.

All'udienza del 01.02.2024 comparivano il gestore della crisi Avv. Cristiano La Marca e per la Maior Spv, in sostituzione dell'avv. Lucibello, l'avv. Sorrentino riportandosi **alle osservazioni depositate e chiedendo il rigetto del ricorso.**

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCI dispone che “il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI , nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCI, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCI “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- b) l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal

Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente: in particolare, come dichiarato dalla ricorrente, nonché secondo quanto emerge dalla relazione in atti le problematiche di carattere familiare e personale, la malattia (anni 2013-2014) e il successivo decesso del coniuge (anno 2020) hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.2 e 3 relazione OCC in atti);

- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente fruisce del solo reddito di cittadinanza per l'importo di euro 500,00 mensili ed è titolare dei beni immobili analiticamente descritti, adibiti a residenza familiare oggetto della **procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola, n. 306/2015** a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 93.545,28 (comprensivo delle spese dell'advisor e del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 376,00;

In relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo modificata, risulta articolata nei seguenti termini:

- 1) la durata del piano, come indicato nella relazione dell'OCC è di anni 15 (precisamente 180 mesi) e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 86.151,47, che saranno versati mediante 12 rate mensili di circa euro 500,00, il tutto con cadenza mensile entro la fine di ogni mese mediante la costituzione di un conto dedicato alla procedura;
- 2) il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati (con previsione del pagamento dell'Advisor e del 50% del compenso dell'OCC) con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 30,28%;
- 3) il piano proposto prevede l'intervento di finanza esterna, mediante l'aiuto dei figli della ricorrente, Rezza Vincenzo e Maria Grazia, nonché mediante l'accollo, da parte di Rezza

Vincenzo delle rate della definizione agevolata con ADER di euro 6983,41, che resta esclusa dal piano.

Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCI. risultano pervenute contestazioni e precisazioni da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, sicchè occorre procedere, tra l'altro, alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria.

In particolare, risultano pervenute, le seguenti osservazioni da parte del creditore **MAIOR SPV S.r.l., per essa Prelios Credit Servicing S.p.A.**, il quale, dopo aver precisato di vantare nei confronti della Signora [REDACTED] in virtù del contratto di mutuo, la complessiva somma di €. 78.298,86, comprensiva di interessi alla data del 16.2.2022, oltre interessi successivi in misura legale sino alla data della vendita degli immobili gravati sempre in via ipotecaria, ha chiesto il rigetto di omologazione in quanto: *“il prezzo base d'asta del prossimo esperimento di vendita dei due lotti oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 306/2015, pendente avanti al Tribunale di Nola, è, rispettivamente, di Euro 117.750,00 (offerta minima efficace di Euro 88.312,50) e di Euro 66.000,00 (offerta minima efficace di Euro 49.500,00) ... A ciò si aggiunga la durata del piano e la tempistica prevista per il pagamento: la prima rata verrebbe incassata da Maior SPV S.r.l. dopo nove mesi dall'omologazione e la soddisfazione della Mandante, che si rammenta non essere una Banca ma un veicolo costituito all'esito di un'operazione di cartolarizzazione, perverrebbe a questo punto, peraltro, in modo evidentemente parziale, considerata la durata di un ammortamento ove non viene prevista la corresponsione di interessi) solo dopo 14 anni!.... Ed invero, a fronte di una possibile soddisfazione del credito pressoché immediata (ed integrale!) sia dei creditori privilegiati che dei creditori chirografari all'esito dell'aggiudicazione in sede esecutiva ... Maior dovrebbe attendere nove mesi per incassare la prima delle circa 160 rate previste dal suddetto piano (il quale, si ribadisce, prevedrebbe un riconoscimento nella misura del 100% del credito maturato al 2022, senza tener conto degli interessi maturandi nel corso dei prossimi 15 anni)”*.

In merito a tali osservazioni, si osserva quanto segue.

In relazione alla contestazione relativa alla mancata previsione degli interessi sulle somme dovute, con decreto del 13/16.11.2023 questo giudice rilevava *“ che l'art. 68, co. 5, CCII prevede che il deposito della domanda non sospende per i creditori garantiti da ipoteca o privilegio il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo quanto disposto dall'art. 2749 c.c. e dall'art. 2855, co.2 e 3, c.c., così come previsto dagli artt. 153 e 154 CCII per la liquidazione giudiziale, con la conseguenza, quanto agli interessi sui crediti privilegiati e ipotecari maturati dopo il deposito della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore che essi decorrono solo nella misura legale fino alla*

vendita dei beni oggetto di privilegio speciale e ipoteca o, come nel caso di specie, fino alla data del pagamento delle singole rate”, invitando l’istante a valutare la modifica della proposta conformemente alla regola di diritto espressa.

La ricorrente, in riscontro alla richiesta, provvedeva a modificare la proposta così argomentando “all’importo di €.63.702,83 è stato applicato un tasso di interessi legali pari alla media dei tassi di interessi legali vigenti negli ultimi 10 anni, corrispondente allo 0,92%. Ciò in quanto non si conosce l’entità dei tassi per i prossimi 15 anni [periodo di durata del piano] e, soprattutto, in quanto il tasso di interessi legali vigente, pari al 5%, è esponenzialmente superiore rispetto ai tassi vigenti nel corso dei precedenti anni [1,25% nel 2022, addirittura 0,01% nel 2021. Ciò posto, è stato generato un piano di ammortamento alla francese che prevedesse la restituzione dell’importo sopraindicato mediante il versamento di n.134 rate da €.500,00, comprensive della quota di interessi legali allo 0,92%. Ne è derivato, quindi, il piano di ammortamento che prevede il versamento della quota di interessi pari ad €.3.352,61. Interessi che andranno a sommarsi ai precedenti 14.596,03 maturati fino ad oggi. Nonostante ai sensi e per gli effetti dell’art.2855 c.c. gli interessi seguono il privilegio del credito principale limitatamente “alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento”, al fine di evitare ogni contestazione e di ottenere l’omologa del presente piano proteso a salvaguardare l’unico immobile di sua proprietà in cui risiede, l’incolpevole debitrice offre la disponibilità a pagare al 100% anche tale quota di interessi maturanda. Il creditore ipotecario, pertanto, recupererà la somma prevista per la quota capitale in 10 anni e nei successivi 4 anni incasserà circa €.18.000,00 a titolo di interessi”.

Alla luce della modifica del piano, da ritenersi condivisibile e conforme alle previsioni di cui all’art. 68 comma 5 CCII e in assenza di contestazioni da parte degli altri creditori, il piano risulta ammissibile, in quanto il creditore incasserà integralmente il proprio credito , maggiorato anche degli interessi legali maturati successivamente all’omologa, soddisfatti al 100%,.

In relazione alla contestazione relativa alla non convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, in quanto, secondo la prospettazione del creditore “a fronte di una possibile soddisfazione del credito pressoché immediata (ed integrale!) sia dei creditori privilegiati che dei creditori chirografari all’esito dell’aggiudicazione in sede esecutiva ... Maior dovrebbe attendere nove mesi per incassare la prima delle circa 160 rate previste dal suddetto piano (il quale, si ribadisce, prevedrebbe un riconoscimento nella misura del 100% del credito maturato al 2022, senza tener conto degli interessi maturandi nel corso dei prossimi 15 anni)”, si ritiene che essa non possa trovare accoglimento, poichè la ricorrente offre con la presente proposta il pagamento integrale del credito vantato, maggiorato, come evidenziato in precedenza, degli interessi sulle somme dovute.

Pertanto, sebbene sia indubbio che l'omologazione del piano determini un sacrificio per il creditore con riguardo alla durata (per cui vedi infra), tale sacrificio, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinarsi con l'immediata vendita dei cespiti: del resto, dall'analisi dell'alternativa liquidatoria con riguardo alla posizione del creditore opponente, l'unica da considerare (art. 70 comma 9 CCII) , la soddisfazione del creditore ipotecario certamente potrebbe essere garantita, in caso di liquidazione nella misura integrale e, tuttavia, risulta garantita dal piano proposto in eguale misura, né potrebbe il creditore ottenere una somma superiore, sicché, sotto questo profilo, il piano potrà certamente essere omologato, venendo il credito dell'opponente soddisfatto con il piano in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. artt. 70 comma 9 CCII).

Quanto alla contestazione di non convenienza del piano con riguardo alla durata, va osservato che a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito, relativi alla disciplina della l. 3/2012, oggi trasfusa nel CCI, il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro orientamento ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

La L. 27 gennaio 2012, n. 3, oggi CCI, invero, nell'introdurre, le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) indicazioni al riguardo si rinvenivano nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

Ciò precisato, risulta condivisibile quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui, come già esposto, è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass.

civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

In particolare, con la prima pronuncia sopra richiamata la Suprema Corte ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. (La Suprema Corte, ha chiarito che *“è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”*.

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. N. 17834 del 2019).

Forme di volontà che il creditore dissenziente ha qui espressamente manifestato opponendosi alla omologa del piano.

Senonché, va esclusa la impossibilità di omologare un piano del consumatore che preveda una durata notevole, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la

quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assumono ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione non irrisoria dei creditori, non sussistendo alcun automatismo tra una maggiore durata del piano ed il mancato soddisfacimento dei creditori.

In definitiva, tenuto conto che con l'entrata in vigore del CCI risulta eliminata la previsione di cui all'art. 8, comma 4, l. n.3/12 non prevedendo più la moratoria dei debiti privilegiati e dovendosi, pertanto, ammettere il pagamento anche oltre il termine di un anno e che, quanto ai tempi del piano, l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva sulla ragionevole durata rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED]

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 29.02.2024

Il Giudice
dott.ssa Rosa Paduano